DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2026.

Istituzione della commissione centrale per l'elaborazione delle linee guida in materia di accertamento dei presupposti per accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 94-*ter* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare, l'art. 94-*ter*, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera *f)*, e 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, reg. n. 2617, con il quale il dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. n. 2905, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano sono state delegate le funzioni in materia di politiche antidroga;

Aquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° ottobre 2026;

Di concerto con i Ministri della giustizia e della salute;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 94-*ter*, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce la composizione e disciplina le modalità di funzionamento della Commissione centrale, di seguito denominata «Commissione», istituita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione elabora le linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui all'art. 94-*ter*, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con particolare riferimento:

a) all'accertamento dell'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza;

b) alla valutazione della correlazione tra la condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e il reato;

c) alla valutazione dell'idoneità del programma terapeutico socio-riabilitativo al recupero del condannato;

d) alla valutazione dell'andamento del programma e della sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo alle condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.

2. La Commissione, in collaborazione con il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicura il monitoraggio dell'uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle linee guida di cui al comma 1. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto concernente le modalità di recepimento e di applicazione delle linee guida a livello regionale. La Commissione elabora una sintesi nazionale dei rapporti ricevuti e la trasmette, entro il 15 marzo di ogni anno, al Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze e, per informativa, alla Conferenza unificata.

3. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con il Ministero della salute, anche sulla base dei rapporti di cui al comma 2, trasmette entro il 15 marzo di ogni anno al Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze una relazione sullo stato di attuazione della legge 5 agosto 2026, n. 140. Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze tiene conto della relazione trasmessa dal Ministero della giustizia e della sintesi nazionale dei rapporti regionali elaborata dalla Commissione ai sensi del comma 2, ai fini della predisposizione della Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, prevista dall'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 3.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da:

a) il coordinatore dell'Ufficio I - Ufficio tecnico-scientifico e affari generali, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, con funzioni di presidente;

b) il coordinatore del servizio I - Osservatorio nazionale dipendenze e rapporti internazionali, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente del Ministero della giustizia, con particolare esperienza in materia di reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza;

e) un rappresentante effettivo e uno supplente del Ministero della salute con specifica esperienza nel settore delle dipendenze o della tossicologia;

f) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché due operatori effettivi e due supplenti appartenenti ai servizi pubblici per le dipendenze, in possesso di comprovata e qualificata esperienza nel settore, designati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) due operatori effettivi e due supplenti designati dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze appartenenti alle strutture private accreditate ai sensi dell'art. 117 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in possesso di comprovata esperienza nella gestione di programmi terapeutici socioriabilitativi residenziali o semiresidenziali;

h) due esperti designati dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze con comprovata esperienza nel settore.

Art. 4.

Nomina e durata dei componenti della Commissione

1. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, si procede alla nomina della Commissione sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni di cui all'art. 3.

2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I componenti continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla scadenza.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente, l'amministrazione competente provvede tempestivamente alla designazione del nuovo rappresentante. Il subentrante resta in carica per la durata residua del mandato.

5. In caso di assenza a più di due riunioni consecutive della Commissione, il componente si intende decaduto.

6. Entro novanta giorni dal suo insediamento la Commissione elabora le linee guida di cui all'art. 2.

Art. 5.

Presidente della Commissione

1. Il Presidente della Commissione:

a) convoca e presiede le riunioni della Commissione;

b) stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte formulate dai componenti della Commissione;

c) assicura il regolare svolgimento dei lavori;

d) sottoscrive i verbali e gli atti approvati dalla Commissione.

Art. 6.

Modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, di norma, nella sede del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. La Commissione può essere convocata anche in modalità telematica.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Segreteria tecnica della Commissione

1. Le funzioni di segreteria tecnica e organizzativa della Commissione sono assicurate dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La segreteria tecnica:

a) cura la convocazione delle riunioni e la predisposizione della relativa documentazione;

b) assiste il presidente nello svolgimento delle attività;

c) redige e conserva i verbali;

d) cura la raccolta, l'organizzazione e la circolazione della documentazione.

Art. 8.

Obblighi di riservatezza e conflitti di interessi

1. I componenti della Commissione e i soggetti auditi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento delle attività.

2. I componenti dichiarano, all'atto dell'insediamento, l'assenza di interessi personali o professionali attuali suscettibili di interferire con l'imparzialità dell'incarico.

3. In presenza di interessi personali o professionali attuali suscettibili d'interferire con l'imparzialità dell'incarico, anche sopravvenuti all'insediamento, il componente cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2026

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

26A05968